



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 10.6.2025
C(2025) 3820 final

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10.6.2025

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7541 che approva il programma PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Valle d'Aosta in Italia

CCI 2021IT05SFPR017

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 10.6.2025

recante modifica della decisione di esecuzione C(2022) 7541 che approva il programma PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027 per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Valle d'Aosta in Italia

CCI 2021IT05SFPR017

(IL TESTO IN LINGUA ITALIANA È IL SOLO FACENTE FEDE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti¹, in particolare l'articolo 24, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione di esecuzione C(2022) 7541 della Commissione è stato approvato il programma "PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus (FSE+) nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Valle d'Aosta in Italia.
- (2) In data 28 marzo 2025 l'Italia ha presentato, attraverso il sistema elettronico per lo scambio di dati della Commissione, una richiesta di modifica del programma. La richiesta era corredata di un programma riveduto, in cui l'Italia proponeva modifiche del programma di cui alla presente decisione di esecuzione in seguito alla valutazione del riesame intermedio del programma, comprendenti una proposta di assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità di cui all'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (3) Conformemente all'articolo 18, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) 2021/1060, l'Italia ha presentato, per il presente programma, la sua valutazione relativa ai risultati del riesame intermedio unitamente a una proposta riguardante l'assegnazione definitiva dell'importo di flessibilità di cui all'articolo 86, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/1060, che la Commissione dovrebbe approvare insieme al programma riveduto presentato dallo Stato membro.
- (4) Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la richiesta di modifica del programma presentata dall'Italia è motivata dalle indicazioni

¹ GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159.

derivanti dal Pacchetto di primavera del semestre europeo 2024; l'evoluzione del contesto socioeconomico di riferimento; i livelli di attuazione fisica e finanziaria raggiunti; il grado di conseguimento dei target 2024. La richiesta indica inoltre l'effetto previsto della modifica sul conseguimento degli obiettivi definiti nel programma ed è conforme al regolamento (UE) 2021/1060 e al regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio².

- (5) Conformemente all'articolo 40, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2021/1060, il comitato di sorveglianza, mediante procedura scritta in data 12 marzo 2025, ha esaminato e approvato la proposta di modifica del programma, tenendo conto del testo del programma riveduto e del relativo piano di finanziamento.
- (6) La Commissione ha valutato il programma riveduto e non ha formulato osservazioni a norma dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060.
- (7) Il programma modificato, soggetto ad approvazione della Commissione a norma dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, dovrebbe pertanto essere approvato.
- (8) La decisione di esecuzione C(2022) 7401 dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione di esecuzione C(2022) 7401 è così modificata:

1. l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

"Articolo 1

È approvato il programma “PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027” per il sostegno FSE+ nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Valle d'Aosta in Italia per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027, presentato nella sua versione definitiva in data 5 ottobre 2022, modificato dal programma riveduto presentato nella sua versione definitiva in data 28 marzo 2025.”;

2. l'allegato II è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

L'importo di flessibilità è assegnato in via definitiva al programma " PR Valle d'Aosta FSE+ 2021-2027".

² Regolamento (UE) 2021/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013 (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 21).

Articolo 3

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10.6.2025

Per la Commissione

Roxana MÎNZATU

Vicepresidente esecutiva

